

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Ufficio Affari Amministrativi

Via Lunelli, 4 - 38100 Trento Tel. 0461497010 - Fax 0461497079 e-mail <u>serv.urbanistica@provincia.tn.it</u>

Trento, 3 dicembre 2003

Prot. n. 6 5 1 3 / 0 3 - 13 II DG

Oggetto: Legge 24 novembre 2003, n. 326: Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

Ai Comuni della Provincia LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini Via Torre Verde, 21 38100 TRENTO

Alla
Rappresentanza Unitaria dei
Comuni – RUC
Via Torre Verde, 21
38100 TRENTO

Ai Comprensori Provinciali LORO SEDI

Alla
Commissione provinciale per la
Tutela paesaggistico-ambientale
SEDE

Alle Commissioni Comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale

Agli Ordini e Collegi Professionali LORO SEDI

LORO SEDI

Com' è noto in data 2 ottobre 2003 è entrato in vigore il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici", successivamente convertito, con modificazioni, nella Legge di 24 novembre 2003, n. 326.

L'articolo 32 "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali" della citata normativa, disciplina il procedimento del condono edilizio per opere aventi i requisiti richiesti dalla medesima e comunque ultimate entro il 31 marzo 2003, e rinvia, per quanto non diversamente disposto, alle disposizioni contenute nei capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche.

Considerato che il quarto comma dell'articolo 32 in argomento fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ed in attesa quindi di direttive della Giunta provinciale e conseguenti provvedimenti legislativi in materia da parte del Consiglio provinciale in ordine all'eventuale recepimento di tale normativa, si ritiene in ogni caso opportuno segnalare, a fronte delle varie richieste che pervengono da parte delle Amministrazioni comunali, l'immediata applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 44 "Sospensione dei procedimenti" della L. 47/85 e s.m., limitatamente quindi a quelle opere che presentano i requisiti per poter accedere ai benefici del condono edilizio.

La norma di cui sopra stabilisce in sintesi che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (nella fattispecie il D.L.) e fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di condono sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Si osserva infine, supportati da costante giurisprudenza, che la sospensione dei procedimenti amministrativi contemplata dal citato articolo 44 si riferisce esclusivamente agli atti aventi natura sanzionatoria e quindi aventi per oggetto l'irrogazione di effettive sanzioni in materia di abusi edilizi (ordini di demolizione, sanzioni pecuniarie, acquisizioni gratuite al patrimonio comunale), non potendo essere ricompresa tra questi ultimi l'ingiunzione di demolizione, la

quale non assume un contenuto sanzionatorio in senso proprio. Lo scopo di tale provvedimento è infatti soltanto quello di contestare formalmente la trasgressione urbanistico-edilizia al suo autore, con invito al ripristino della legalità e con comminatoria in caso di inadempienza, di misure sanzionatorie. Analoga considerazione è estensibile anche al provvedimento di sospensione dei lavori.

Rimane inteso che non appena in possesso di nuovi elementi utili concernenti la materia in esame, si provvederà a darne comunicazione ai destinatari della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE D'UFFICIO - dott. Piergiorgio Mattei -

DG